CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Iscrizione di atto di cessioni di quote di s.r.l. richiesta da commercialista

Istruzioni interne per l'Ufficio del Registro delle imprese

VIII edizione
(le parti modificate rispetto alla VII edizione sono evidenziate in **blu**, pagine nn. **14** e **17**)
19 luglio 2013

Il Conservatore
dr Antonio d'Azzeo
Il responsabile di procedimento
rag.a Mara Gardelli

INDICE

SOGGETTI PAG. 3
- che sottoscrivono l'atto pag. 3
- che intervengono nell'atto pag. 3
- che conferiscono e ricevono l'incarico pag. 4
- che presentano l'istanza pag. 4
- che trasmettono l'istanza pag. 4

TERMINI PAG. 5

SANZIONI PAG. 5

NOTE TECNICHE PAG. 6
- riferite all'atto pag. 6
- riferite al modello pag. 6
- riferite alla sottoscrizione pag. 6
- riferite alla marcatura temporale pag. 7
- DESCRIZIONE TECNICA (estratto dalle istruzioni predisposte dal Registro imprese di Milano) pag. 8

REGISTRAZIONE DELL'ATTO PAG. 12
- dal 16 luglio 2009 pag. 12

ATTI DA ISCRIVERE PAG. 13
- atti che possono essere iscritti a cura di un commercialista pag. 13
- atti che possono essere iscritti a cura degli interessati, ovvero a cura di un notaio e/o di un commercialista, anche esperto contabile, e/o di un avvocato e/o di un curatore fallimentare pag. 13
- atti che NON possono essere iscritti a cura di un commercialista pag. 14

L'ISTANZA PAG. 15
- modelli pag. 15
- avvertenze pag. 15
- bolli e diritti pag. 15

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PAG. 16
- necessaria pag. 16
- eventuale pag. 16
- sconsigliata pag. 17

CONTROLLI PAG. 18
- di conformità (tipicità/validità/efficacia) pag. 18
- formali (trasparenza e coerenza/iscrivibilità) pag. 20
- presso altre pubbliche amministrazioni o a campione pag. 20

CASI PARTICOLARI PAG. 21
- controlli previsti con propria circolare dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili pag. 21
- verifiche a cura del commercialista del rispetto delle condizioni di legge che non incidono sull'efficacia dell'atto pag. 21

SOGGETTI

... che sottoscrivono l'atto

1) L'atto va sottoscritto digitalmente dai contraenti. L'ultimo e solo l'ultimo contraente, che sottoscrive, appone la propria firma digitale completa di marcatura temporale. Dal 16 luglio 2009 [1] , il commercialista deve apporre la propria firma digitale sull'originale informatico .pdf/A dell'atto di cessione, al fine di poter richiedere la registrazione telematica presso l'Agenzia delle entrate. Dal 16 luglio 2009, inoltre, la marcatura temporale dovrà essere apposta COMUNQUE contestualmente all'ultima firma digitale delle parti. Il commercialista, quindi, non può apporre la propria firma per ultimo.

2) Il contraente può agire anche per procura notarile. La procura deve rivestire la stessa forma dell'atto. La stessa dovrà quindi essere redatta in originale informatico .pdf/A con firma digitale [2] del delegante autenticata, nelle forme previste dal c.a.d., dal notaio che deve apporre anche la marcatura temporale antecedente quella dell'atto. L'originale informatico .pdf/A dovrà rispettare le caratteristiche tecniche previste per l'atto di cessione. Se la procura è institoria, la firma dovrà essere autenticata da notaio e depositata per l'iscrizione presso il Registro delle imprese. Se depositata non va allegata all'istanza di iscrizione della cessione di quote.

3) La delega di poteri conferita al consigliere semplice con verbale di consiglio di amministrazione va iscritta preventivamente nel Registro delle imprese, pertanto, non va allegata all'istanza di iscrizione della cessione di quote. Viceversa se la deliberazione si configura come delega *ad hoc*, procura non institoria, il verbale non va iscritto nel Registro delle imprese e deve essere allegato all'istanza. In questo caso peraltro la deliberazione deve rivestire la stessa forma dell'atto di cessione, quindi deve essere prodotta in "originale informatico .pdf/A sottoscritto digitalmente dal presidente del consiglio e dal segretario, se nominato." La marcatura temporale deve essere antecedente a quella dell'atto.

4) Ove lo statuto della società cedente o cessionaria preveda la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, sarà necessario allegare la copia informatica .pdf/A scansionata del verbale di assemblea stesso dichiarato corrispondente dal commercialista che cura la trasmissione dell'istanza.

5) L'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma digitale qualificata basata su un certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione [3] .

6) Il documento informatico, su cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale , fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta. L'utilizzo del dispositivo di firma digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi ne dia prova contraria [4] .

... che intervengono nell'atto

7) Il contratto di cessione quote deve essere firmato digitalmente anche da coloro che intervengono nell'atto; ad esempio: coniuge in comunione che autorizza l'intestazione solo all'altro coniuge; soggetti che dichiarano di rinunciare al diritto di prelazione; ecc. .

---

[1] Vedi decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate (direzione centrale servizi ai contribuenti) n. prot. 42914/2009 del 1° aprile 2009, pubblicata sul sito internet dell'agenzia il 2 aprile 2009. Entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) >> "provvedimenti del direttore soggetti a pubblicità legale". La fase di sperimentazione è stata prorogata al 16 luglio.

[2] Art. 1392 del codice civile.

[3] La firma digitale del cedente, del cessionario o del terzo che interviene in atto deve essere valida, quindi non scaduta o revocata o sospesa, almeno fino alla data di registrazione dell'atto; la firma digitale del commercialista deve essere valida, quindi non scaduta o revocata o sospesa, almeno fino alla data di protocollo dell'istanza.

[4] Art. 2702 del codice civile.

8) Il commercialista, poiché nell'esercizio del suo mandato non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, non può intestare l'atto a nome della Repubblica Italiana [5] , inoltre, non può autenticare le firme.

… che conferiscono e ricevono l'incarico

9) L'incarico deve essere conferito da entrambi i contraenti.

10) L'incarico deve essere conferito in via esclusiva a commercialista.

11) Il commercialista non può delegare se stesso al deposito nel caso sia parte nell'atto [6] .

12) Il commercialista non è tenuto ad allegare la lettera di incarico [7] . Il commercialista potrà invece avvalersi della possibilità di rilasciare una dichiarazione sostitutiva [8] da inserire nel modello "Note":

> *Il sottoscritto dott./rag. …… …… , nato a …… il …… …… …… , consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00*
>
> *dichiara*
>
> *1) di essere iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di …… al numero ……*
>
> *2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti*
>
> *3) di aver verificato il rispetto delle disposizioni statutarie relative alle clausole di prelazione o gradimento o che limitano la trasferibilità delle quote.*

… che presentano l'istanza

13) Possano presentare la richiesta di iscrizione solo i commercialisti (dottori e ragionieri commercialisti e periti commerciali) iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili [9] .

14) Il commercialista sottoscrive l'istanza utilizzando la propria firma digitale di ruolo. Se non ne è ancora dotato, può rilasciare la dichiarazione sostitutiva indicata al punto "12)", indicando con precisione gli estremi identificativi dell'iscrizione all'Ordine [8] .

15) Il commercialista, in quanto incaricato, non può a sua volta delegare un terzo alla sottoscrizione dell'istanza.

… che trasmettono l'istanza

16) Il commercialista incaricato deve richiedere dal 16 luglio 2009 la registrazione telematica dell'atto all'Agenzia delle entrate; a tal fine devono essere abilitati al servizio Entratel [1] .

17) Il commercialista può avvalersi per la mera trasmissione telematica al Registro delle imprese di diverso utente convenzionato "telemacopay".

18) L'agenzia incaricata della sola trasmissione al Registro delle imprese appone la propria firma digitale sull'istanza e su ogni documento allegato ad eccezione dell'originale informatico .pdf/A del contratto di cessione delle quote, che non può essere modificato dopo l'apposizione della marcatura temporale e dei modelli prel1 e dich1.

19) L'ufficio darà conto ai contraenti interessati dell'avvio della procedura con il rilascio della ricevuta di protocollo inviata a chi trasmette l'istanza.

---

[5] L'atto intestato alla Repubblica italiana non può essere iscritto.

[6] Artt. 5, 9 e 22 del Codice deontologico; art. 36 della legge n. 133/08.

[7] Non è opportuno che detto documento venga allegato costituendo solo un ulteriore immagine scansionata da acquisire al sistema. L'Ufficio peraltro può sempre chiedere l'esibizione della lettera di incarico, art. 1393 del codice civile.

[8] L'ufficio a fronte di una dichiarazione sostitutiva dovrà eseguire i controlli a campione previsti dagli articoli 71 e 72 del d.p.r. n. 445/00, nel rispetto delle indicazioni impartite dal dirigente con l'apposita determinazione annuale.

[9] Art. 31, comma 2-quater, delle legge n. 340/00 e art. 78 del decreto legislativo n. 139/05.

TERMINI

1) Il termine per la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle entrate è di venti giorni.
2) Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese è di trenta giorni.
3) Il termine per la registrazione decorre dalla apposizione della marca temporale che viene apposta contestualmente all'ultima firma digitale delle parti, e dovrebbe coincidere con quella eventualmente indicata nell'atto.
4) Il termine per l'iscrizione nel Registro delle imprese decorre dalla data di apposizione della marca temporale ovvero dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia o dell'I.s.v.a.p., quando prevista.
5) La marca temporale viene apposta dall'ultimo firmatario. Il documento non può essere modificato dopo l'apposizione della marca temporale.

SANZIONI

1) La norma non individua un unico specifico soggetto obbligato, ma prevede solo l'obbligo del deposito. Il deposito è a cura di commercialista ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge n. 340/00. Il commercialista agisce pertanto in forza di un incarico (mandato). Perché il termine venga rispettato sono quindi più i soggetti che devono porre in essere comportamenti positivi: cedente, cessionario e commercialista. Il mancato rispetto del termine comporta quindi la responsabilità "in concorso" di tutti i soggetti coinvolti mandanti e mandatario. Resta ferma la possibilità per il mandatario di dimostrare di aver ricevuto il mandato oltre il termine del trentesimo giorno, mentre il mandante, anche nel caso dimostri di aver conferito il mandato entro il trentesimo, di fatto ventesimo, giorno resta comunque responsabile della violazione per culpa in vigilando [10] .
2) La sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 2194 del codice civile. Misura della sanzione da 10,00 euro a 516,00 euro, pagamento in misura ridotta 20,00 euro più spese di procedimento [11] .

[10] La circolare Unioncamere prot. 14288/08 si è limitata ad individuare la responsabilità sicura in capo al commercialista e a rilevare che gli interessati non possono adempiere autonomamente.

[11] Per le modalità di pagamento immediato e altre informazioni inerenti il pagamento delle violazioni amministrative si veda il sito della Camera di commercio di Brescia www.bs.camcom.it.

NOTE TECNICHE

... riferite all'atto

1) Il contratto deve nascere informatico all'origine, non sono ammesse procedure di digitalizzazione di "secondo grado".

2) Il testo informatico sottoscritto digitalmente assume l'estensione .p7m; dopo l'apposizione della marca temporale assume l'estensione .m7m .

3) Il formato del contratto deve essere immodificabile e facilmente leggibile. Il testo in "pdf" deve essere pertanto autoconsistente e tutti i "font" utilizzati per i caratteri devono essere incorporati nel documento, al fine di garantirne la leggibilità nel tempo. Non deve inoltre contenere macro o altri strumenti che consentano l'alterazione del documento. Per rispettare queste caratteristiche si deve, pertanto, utilizzare il formato .pdf/A. Il formato .pdf/A è certificato Iso 19005-1:2005. Lo standard Iso prevede due livelli di compatibilità: il primo riferito al formato ".pdf/A-1a" e un secondo riferito al formato ".pdf/A-1b". Il secondo formato garantisce una esatta riproduzione video del contenuto, mentre il primo consigliato, oltre a questo, garantisce anche una strutturazione gerarchica del contenuto [12] .

4) Per ottenere un .pdf/A occorre utilizzare programmi allineati o superiori alla versione PDF 1.4.

5) Per creare il formato .pdf/A si può utilizzare il programma Adobe Acrobat Reader 9 (scaricabile gratuitamente) o versioni successive, nonché Openoffice versione 2.4 o successiva. Esistono altri programmi, ma l'elencazione non è esaustiva, quali "Callas software", "PDFlib" e "PDF Tools AG" [13].

6) Per verificare se un testo in .pdf/A sia Iso 19005-1:2005 l'interessato può utilizzare l'apposito programma disponibile sul sito www.webtelemaco.infocamere.it >> software >> strumenti utili. La verifica può essere effettuata solo prima che il testo venga firmato digitalmente.

7) Il Registro delle imprese riceve un originale che viene conservato legalmente dall'Ufficio [14] .

8) Del documento informatico all'origine ne esisteranno più copie: sicuramente una per il Registro delle imprese, una per l'Agenzia delle entrate, ma è possibile anche una per il cessionario, una per il cedente, una per il commercialista, una per la società. Esistono quindi più originali distinti uno dall'altro [15] .

... riferite al modello

9) Per presentare la domanda di iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese è preferibile utilizzare Starweb poiché entro fine anno questa applicazione sostituirà definitivamente il programma fedraplus.

... riferite alla sottoscrizione

10) La firma di ruolo deve essere rilasciata o dall'Autorità di Certificazione (C.A.) costituita dall'Ordine, o da soggetti convenzionati con gli ordini locali, quali la Camera di commercio. La firma digitale di ruolo è stata rilasciata dall'autorità "CerticomFirmaQualificata" in epoca

---

[12] Il certificato Iso 3200-1:2008 indicato dalla circolare Unioncamere, è un ulteriore passaggio del tutto facoltativo.

[13] Si precisa che il formato "tiff" non può essere utilizzato ai sensi dell'art. 6, dpcm 10 dicembre 2008. Si precisa, inoltre, che il programma Adobe Acrobat 8 Professional produce un file in .pdf/A, ma non e' ISO 19005-1:2005.

[14] Art. 11 del d.p.r. n. 581/85.

[15] Gli originali dovrebbero essere tutti identici. In caso di contestazione se un privato vuole che la propria copia abbia valore legale in giudizio deve essere stato previdente e aver conservato l'originale stesso secondo legge. Le norme sulla conservazione degli atti informatici si applicano infatti anche ai privati. La copia del documento in suo possesso acquista il valore di "documento conservato" se sottoposto a processo di conservazione sostitutiva nel rispetto delle regole provvisorie dettate dal C.n.i.p.a., oggi Digtpa, con propria deliberazione n. 11/04 (articoli 1, primo comma, lettera l; 2, terzo comma; 43, terzo comma; 71 del Codice dell'amministrazione digitale). Un sistema, ma non l'unico, di conservazione sostitutiva è quello noto come "Legaldoc".

antecedente al 10 luglio 2008; la C.F.Q. infatti ha cessato l'attività a quella data. Ora il C.F.Q., quale dall'Autorità di Certificazione, ha ripreso l'attività con Infocert.

... riferite alla marcatura temporale [16]

11) L'atto di cessione quote deve essere firmato digitalmente dai contraenti e marcato temporalmente quando viene apposta l'ultima firma digitale, utilizzando la funzione "*firma e marca"* del programma Dike. L'originale informatico .pdf/A da produrre al Registro delle imprese deve avere la marcatura temporale incorporata nel documento, riconoscibile per l'estensione .m7m. Per effettuare questa operazione è possibile utilizzare sia il programma Dike sia la Business Key o altri software di firma presenti sul mercato. L'originale informatico .pdf/A da produrre all'Agenzia delle entrate deve portare la marcatura temporale su un file separato dal documento, riconoscibile per l'estensione .tsr. È possibile separare la marcatura temporale dal documento con estensione .m7m utilizzando sia il programma Dike sia la Business Key o altri software di firma presenti sul mercato, selezionando dal menu "*strumenti*" la voce "*separa marca dal documento*". Operando in questo modo viene mantenuto l'originale con estensione .m7m e vengono creati due *files* uno con estensione .p7m, che riporta la firma digitale, e uno con estensione .tsr, che riporta la marcatura temporale, da presentare all'Agenzia delle entrate.

12) La data dell'atto è quella della marcatura temporale, è quindi opportuno non indicare una diversa data nell'atto medesimo, ma utilizzare una formula di rinvio alla marcatura temporale stessa. Nel caso si indichi una data nell'atto la stessa deve coincidere con quella della marcatura temporale.

[16] Le marche temporali si possono acquistare anche, ma non solo, sul sito "www.firma.infocert.it>marcatura temporale>negozio ondine" con carta di credito.

DESCRIZIONE TECNICA [17]

Creazione del .pdf/A con Open Office

Aprire il documento di testo relativo all'atto di cessione di quote utilizzando *OpenOffice Writer* a partire dalla versione 3 o successiva.

Dal menu "File" scegliere l'opzione "Esporta nel formato .pdf"

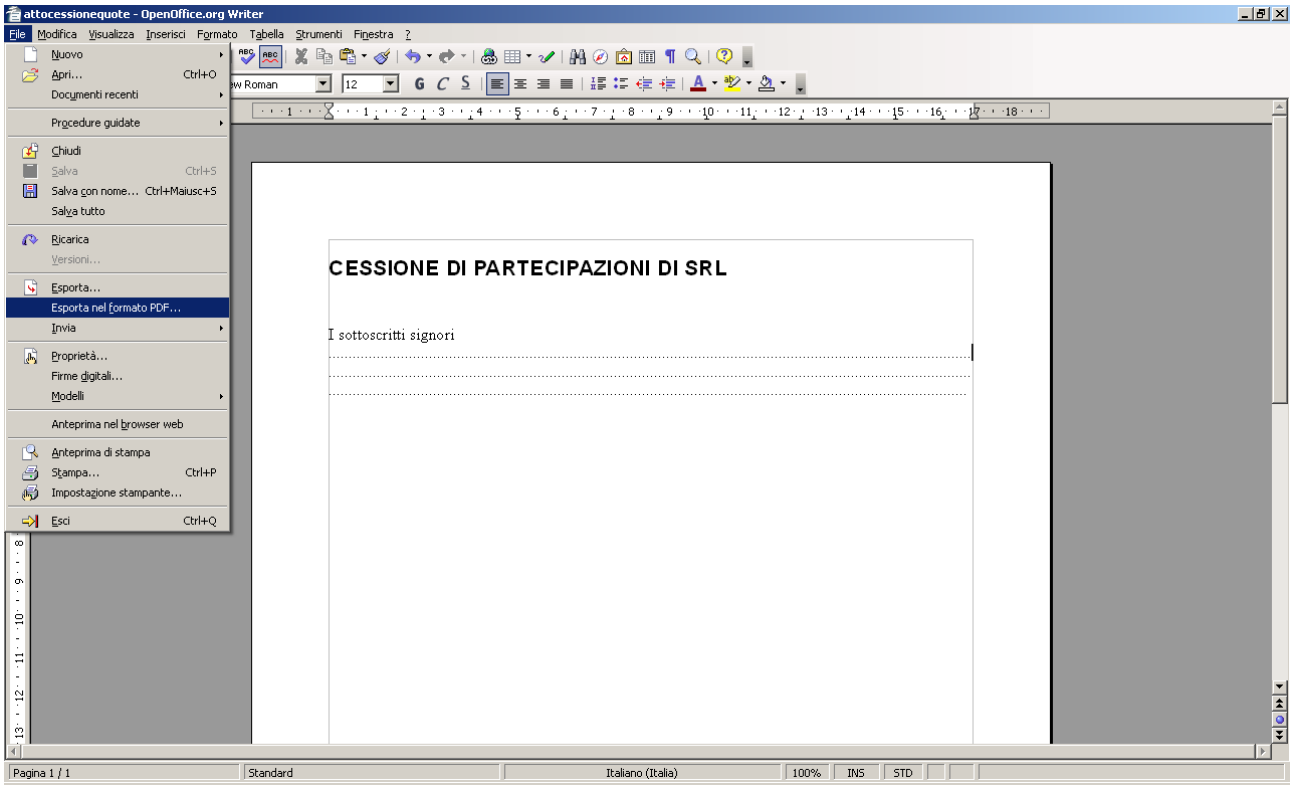

[17] Note tecniche riprese, senza modificazioni, dall'allegato predisposto dal Registro delle imprese di Milano.

Appare il seguente menu:

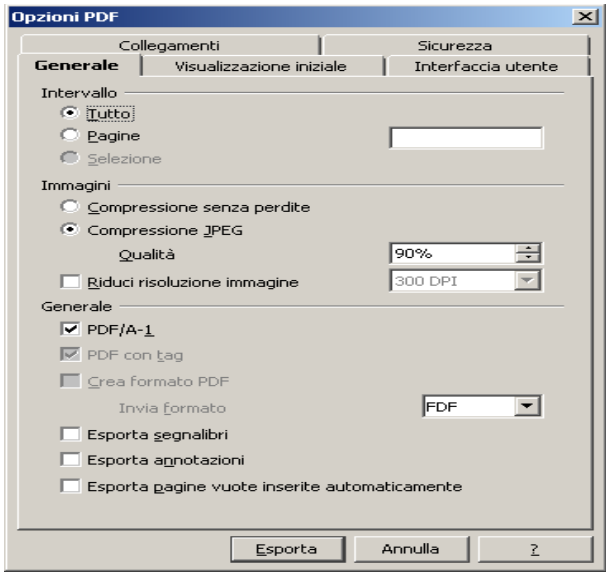

Sotto la voce "Generale" selezionate il formato ".pdf/A-1" e il pulsante "Esporta"; il documento va quindi salvato.

Firma digitale del documento e marcatura temporale

Una volta prodotto il file in formato .pdf/A occorre apporre le firme digitali di tutti i contraenti.
Aprire il documento con Dike.
Apporre le firme digitali dei contraenti. Al momento di apporre l'ultima firma, scegliere l'opzione *Firma e Marca* in modo da inserire la marca digitale (come già ricordato la marca temporale può essere acquistata on line; es. dal sito *www.firma.infocert.it* > Marcatura Temporale).

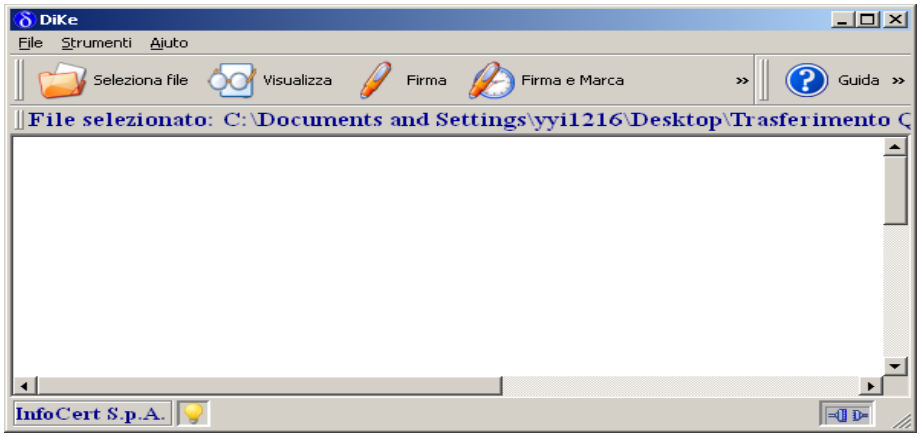

Dike chiede user e password di registrazione al sito *Infocert* per lo scarico della marca temporale:

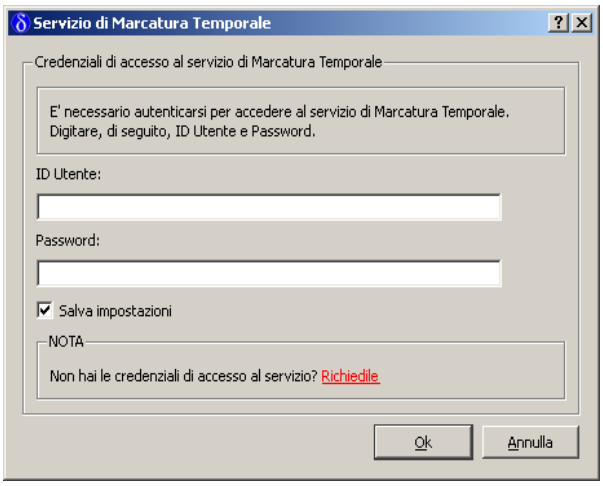

Successivamente viene chiesto dove salvare il documento e il pin della firma digitale. Questo processo crea un file con estensione *.m7m* con marcatura temporale incorporata nel documento.

L'apposizione della marca temporale all'atto informatico, è necessaria per l'attribuzione della data al fine della verifica dei termini da parte degli Uffici (Agenzia delle entrate e Registro delle imprese).

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate probabilmente richiederà l'apposizione al documento della marca temporale in modalità separata (file .tsr) e cioè non accorpata in un file unico (.m7m).

Per produrre la marcatura temporale separata dal documento è possibile utilizzare Dike.

Per far questo occorre:
a) uscire dal programma *Dike*.
b) entrare nuovamente in *Dike* ed aprire il file prodotto con estensione *.m7m*.
Con Dike è possibile separare la marca temporale utilizzando la funzione *Strumenti*, *Separa Marca dal documento* come da figura:

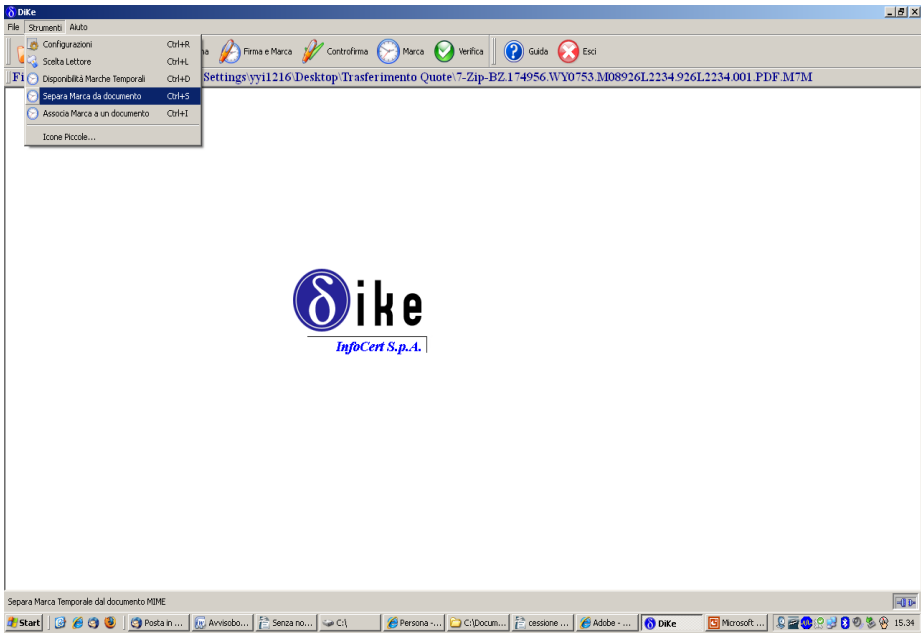

Quest'operazione produrrà 2 file:

- il file arrecante le firme digitali in formato *.p7m*
- il file contenente la marcatura temporale in formato *.tsr*

All'ufficio dell'Agenzia delle entrate – qualora sia localmente richiesta, da tale ufficio, la separazione del file con la marca temporale - occorre quindi consegnare un supporto magnetico contenente il file *.p7m*, il file *.tsr* e la versione cartacea dell'atto, sulla quale l'ufficio dell'Agenzia delle entrate appone il timbro che attesta l'avvenuta registrazione fiscale.

Eventuali ed ulteriori approfondimenti sul formato .pdf/A sono disponibili nel sito internet www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/registro-imprese/manuali.

REGISTRAZIONE DELL'ATTO

... dal 16 luglio 2009

1) L'ufficio si attiene alle indicazioni che provengono dall'Agenzia delle entrate [5 6] , che fra l'altro prescrivono:
   1. gli atti sono soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa parte I;
   2. la registrazione può essere richiesta a una qualsiasi Agenzia delle entrate con il sistema Entratel;
   3. la registrazione si richiede con l'apposito modello informatico di richiesta di registrazione "allegato 1" al decreto direttoriale del 1° aprile 2009, allegando l'originale informatico .pdf/A dell'atto firmato digitalmente, completo di marcatura temporale;
   4. l'auspicio che la data della marca temporale coincida con la data apposta sul contratto;
   5. al termine della registrazione, Entratel restituisce un file digitale in formato .rel.p7m. Tale file è l'atto registrato;
   6. la tassa è dovuta per ogni passaggio di quote indipendentemente dal fatto che siano contenuti in unico atto [18] .
   7. l'ufficio dell'Agenzia delle entrate verifica che:
      - il documento non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma;
      - il certificato di sottoscrizione sia garantito da una Autorità di Certificazione (C.A.) inclusa nell'apposito elenco;
      - il certificato di sottoscrizione non sia scaduto, sospeso o revocato;
      - la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato;
   8. a partire dal 16 Luglio 2009 vengono attivate le procedure per la gestione automatica dei file in formato ".rel.p7m":
      1. dal 15 febbraio 2010 è disponibile la versione 6.5 del software FedraPlus, il cui utilizzo è obbligatorio dalla medesima data, che permette di allegare file con estensione ".rel.p7m"
      2. lo strumento Tyco, disponibile in WebTelemaco per l'invio delle pratiche, gestisce il nuovo formato ".rel.p7m".
      3. i file nel nuovo formato ".rel.p7m" sono automaticamente gestiti dal sistema e le procedure per la consultazione e l'istruttoria del documento, a disposizione delle Camere di commercio, permettono la visualizzazione dell'atto e della ricevuta di registrazione, contenuta nel file ".rel.p7m", senza la necessità di alcun software di lettura.

         Il commercialista, pertanto, presenta un unico file in formato ".rel.p7m" contenente l'atto di cessione firmato digitalmente dalle parti, il modulo di domanda del deposito e la ricevuta dell'avvenuta registrazione al competente Agenzia delle entrate.

         Con l'occasione si ricorda che la norma richiede il formato .pdf/A per la registrazione ed il deposito telematico dell'atto di trasferimento di quote di s.r.l. A tal proposito si rammenta che, alla sezione Strumenti Software/strumenti on line del sito www.registroimprese.it, è disponibile gratuitamente un servizio online per la verifica della compatibilità dell'atto al formato .pdf/A, accessibile da tutti agli utenti abilitati alla spedizione di pratiche al Registro delle imprese.

         Si evidenzia che fra i controlli effettuati a carico dell'Agenzia delle entrate non ricorre quello relativo alla verifica della bontà del formato .pdf/A, verifica preventiva che resta a carico e sotto responsabilità del commercialista incaricato.

[18] La prassi delle Agenzie delle entrate è contestata dallo studio del notariato n. 144/08/T del 23 maggio 2008

ATTI DA ISCRIVERE

1) **Atti che possono essere iscritti a cura di un commercialista**:

- atti di trasferimento della piena titolarità, compresi gli atti a formazione progressiva, gli atti per adesione (con scambio di lettere in originale informatico .pdf/A con sottoscrizione digitale trasmesse p.e.c. su p.e.c. [19] sottoscritte e marcate temporalmente e di eguale contenuto);
- costituzione o cessione di usufrutto [20] ;
- cessione della nuda proprietà;
- costituzione di pegno [21] [20] ;
- recesso o esclusione del socio, mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, o da parte di soci e dei terzi, o da parte di terzi individuati dai soci;
- intestazione fiduciaria.

2) **Atti che possono essere iscritti a cura degli interessati, ovvero a cura di un notaio e/o di un commercialista, anche esperto contabile [22] , e/o di un avvocato [23] e/o di un curatore fallimentare**:

- successione ereditaria, non testamentaria;
- trasferimenti contenuti in atti pubblici in cui non interviene il notaio (es. sentenze di divorzio, arbitrati, conciliazioni con valore di atto pubblico);
- acquisizione delle quote alla massa fallimentare [24] , cessione delle stesse nel corso di procedura fallimentare;
- sequestro di quote;
- **pignoramento di quote**
- recesso del socio con utilizzo di riserve disponibili e aumento proporzionale delle quote dei soci restanti [26] .

[19] Posta elettronica certificata.

[20] **Conformi sentenze del giudice del registro nn. 274 e 275 del 23 marzo 2012 che di fatto modificano la posizione del** Ministero della Sviluppo economico che, quale organo di vigilanza sul registro delle imprese con propria nota n. 127447 del 5 luglio 2011 di risposta alla camera di commercio di Treviso ha sollevato dubbi circa la possibilità di iscrivere atti di cessione di usufrutto o costituzione pegno presentati dal commercialista.

[21] Art. 2806 del codice civile.

[22] Art 1, quarto comma lett. f), del decreto legislativo n. 139/05.

[23] Il patrocinatore con delega "a margine".

[24] Art. 88 della legge fallimentare.

3) **Atti che NON possono essere iscritti a cura di un commercialista**:

- atti di donazione;
- patti di famiglia [25] ;
- divisione della comunione ereditaria;
- successione ereditaria testamentaria;
- costituzione in fondo patrimoniale;
- costituzione in trust e atti di destinazione ai sensi dell'articolo 2645 ter del codice civile;
- vendite all'asta;
- cessioni conseguenti atti di fusioni e scissioni, conferimento, cessione d'azienda o ramo d'azienda;
- cessione di diritti particolari patrimoniali o amministrativi connessi alla proprietà di una quota *rectius* della qualità di socio [26] , cedibili o meno separatamente dalla quota;
- cessione di quote quando sia in corso un aumento di capitale e con il medesimo atto si ceda anche il diritto di opzione [26] con sottoscrizione differita;
- cessioni di quote nel corso di una procedura di riduzione del capitale;
- reintestazione unilaterale al cedente da parte della fiduciaria, quando il contratto di intestazione prevede la possibilità di recesso unilaterale per la società fiduciaria;
- recesso del socio con utilizzo di riserve disponibili e aumento non proporzionale delle quote dei soci restanti [27] **;**
- cessioni quote che di fatto comportino la modificazione dello statuto e che pertanto debbano essere accompagnate da verbale di assemblea straordinaria.

[25] Artt. 768 bis e 768 ter del codice civile.

[26] L'art. 2468, terzo e quarto comma, del codice civile fanno ritenere che questi diritti siano connessi a clausole statutarie che possono essere modificate solo con il consenso di tutti i soci, condizione che presuppone l'intervento del notaio. Allo stato attuale non si ritiene quindi di aderire alla tesi secondo cui lo statuto subirebbe una modificazione automatica, così da consentire all'amministratore di depositarne il testo aggiornato, senza l'intervento di un notaio.
Sono diritti amministrativi: il diritto di nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, di chiedere la convocazione dell'assemblea, di intervento in assemblea, di voto, di impugnare le decisioni, di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, di denuncia all'organo di controllo, di informativa, di recesso. Sono particolari diritti amministrativi: il diritto di nominare uno o più amministratori anche dotati di specifici poteri, di essere nominato amministratore anche con particolare ruolo, di porre il veto almeno su particolari operazione, di scegliere uno o più sindaci o revisori. Sono diritti patrimoniali: il diritto alla liquidazione della quota in caso di scioglimento, in caso di recesso, in caso di esclusione, di opzione in caso di aumento di capitale, di prelazione, se previsto. Sono particolari diritti patrimoniali: il diritto di privilegio sulla distribuzione degli utili, o di riceverli in misura più che proporzionale rispetto alla quota, di preferenza nella sottoscrizione di futuri aumenti di capitale, di ottenere rimborsi patrimoniali eccedenti rispetto alla quota, di postergare la propria partecipazione al ripianamento delle perdite.

[27] Art. 2473 del codice civile. Si vedano le "Prontuario assetti sociali di s.r.l.", del 11 gennaio 2011.

L'ISTANZA

modelli

1) Per compilare il modello è preferibile utilizzare Starweb poiché entro fine anno questa applicazione sostituirà definitivamente il programma fedraplus.
2) L'istanza si presenta con il modello S, codice atto A18, codice forma atto S (forma scritta).
3) Riquadri da compilare: A/ estremi iscrizione della domanda; "generalità"; B/ estremi dell'atto: la data coincide con la data della marcatura temporale; indicare anche gli estremi di registrazione; selezionare a seconda della tipologia di atto uno dei seguenti codici: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 99; "indicazione analitica variazioni quote, azioni, soci consorzi".
4) Modello note: il commercialista che sottoscrive l'istanza con firma digitale di ruolo non è tenuto ad inserire alcuna dichiarazione sostitutiva. Coloro che non possiedono la firma digitale di ruolo inseriscono le eventuali dichiarazioni sostitutive nel modello note.
5) Distinta fedra: intestata al commercialista incaricato e sottoscritta digitalmente dallo stesso.

avvertenza

1) Se per effetto del contratto di cessione quote la società diventa unipersonale o riacquista la pluralità dei soci, l'interessato [28], o per esso il commercialista incaricato, entro trenta giorni dal deposito dell'atto di cessione quote nel Registro delle imprese, deve presentare la dovuta comunicazione mediante modello S2, con la quale modifica anche la natura giuridica della società.

diritti e bolli

1) Diritto di segreteria € 90,00, imposta di bollo € 65,00.

[28] Si tenga presente la novella inserita nella legge di conversione del decreto legge "anticrisi" n. 185/08 (legge n. 2 del 28 gennaio 2009).

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

... necessaria

1) **Il commercialista allega il file dell'atto di trasferimento .rel.p7m in Starweb o programma compatibile**.

... eventuale

2) La copia scansionata, dichiarata corrispondente all'originale, dell'atto di provenienza, se lo stesso non è ancora stato depositato presso il Registro delle imprese e pertanto il cedente non risulta proprietario della quota venduta o risulta proprietario di quota di importo inferiore [38] .

3) L'indicazione degli estremi della ricevuta o la copia scansionata della ricevuta di domanda di iscrizione del verbale di conversione del capitale in euro, se la società non ha ancora iscritto la conversione stessa.

4) La copia scansionata dell'autorizzazione del giudice, nel caso le quote siano intestate ad un minore che agisce tramite il suo legale rappresentante o tutore. L'avvertenza vale non solo nel caso di alienazione, ma anche nel caso di pegno e cessione di altri diritti reali.

5) La copia scansionata dell'autorizzazione del giudice tutelare nel caso in cui l'erede sia un minore e debba accettare o rinunciare a eredità, donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni [29] .

6) La copia scansionata dell'autorizzazione del giudice tutelare nel caso di soggetti incapaci.

7) La copia scansionata del provvedimento del con cui il Giudice nomina il curatore dell'eredità giacente. La copia scansionato di ogni altro provvedimento di Giudice che sia necessario presupposto per autorizzare la cessione della partecipazione.

8) L'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio "Modello Prel1 (D10)", rilasciata dal cedente in relazione ad eventuali clausole di prelazione, e/o "Modello Dich1 (D10)", rilasciata dal legale rappresentante della società le cui quote siano oggetto di cessione in presenza di eventuali altre clausole statutarie relative alla circolazione delle partecipazioni. Le dichiarazioni non vanno allegate **se tutti soci** intervengono nell'atto.

9) La copia scansionata, dichiarata corrispondente all'originale, dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla cessione di una quota di controllo di una società che a sua volta possieda una quota rilevante o superiore al 10% o di controllo di una banca, anche tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona [30] .

10) La copia scansionata, dichiarata corrispondente all'originale, dell'autorizzazione dell'I.s.v.a.p. alla cessione di una quota che porti al controllo di una società che a sua volta possieda un quota rilevante o superiore al 5% o di controllo di una compagnia di assicurazione, anche tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. La copia scansionata dell'autorizzazione va allegata anche nel caso di garanzie pignoratizie e usufrutto a determinate condizioni [31] .

---

[29] Art. 374, primo comma, punto 3), cod. civ.

[30] Artt. 19, 22, 23 del decreto legislativo n. 385/93 e deliberazione del Comitato italiano per il credito e il risparmio (c.i.c.r.)
Chi deposita l'atto di cessione quote nel registro delle imprese, privo dell'autorizzazione della Banca d'Italia, se dovuta, acquista la qualifica di socio, ma:
1. non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società;
2. la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni suddette, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia;
3. le partecipazioni devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il Tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse;
4. non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie.

[31] Artt. 68, 72, 73 del decreto legislativo n. 209/05
Chi deposita l'atto di cessione quote nel registro delle imprese, privo dell'autorizzazione dell'I.s.v.a.p., se dovuta, acquista la qualifica di socio, ma:
1. non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa;
2. la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni suddette, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP ;
3. le partecipazioni devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP;
4. non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie.

sconsigliata

11) La lettera di incarico non va allegata, ma deve essere tenuta a disposizione.

12) La scansione dell'eventuale verbale del consiglio di amministrazione, che autorizza il legale rappresentate a sottoscrivere l'atto, quando si configura come mero atto di gestione interna che non conferisce poteri, non va allegato.

CONTROLLI

L'atto di cui viene chiesta l'iscrizione è una scrittura privata semplice, presentata da commercialista, cui però la norma nel caso di specie non ha conferito la qualifica di pubblico ufficiale. Compete quindi all'ufficio la verifica delle condizioni di legge [32] , anche acquisendo agli atti le eventuali dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, queste ultime soggette a controlli a campione.

La forma dell'atto è richiesta *ad regularitatem*, l'ufficio verifica quindi che sia quella prevista dalla legge, che il contratto sia efficace fra le parti, che si siano verificate le condizioni di legge perché lo stesso sia efficace, che sia rispettato il principio di tipicità.

Nel Registro delle imprese vanno iscritti i trasferimenti di quote e non altri atti se non previsti da legge, gli atti "*prenotativi*" del trasferimento non vengono giuridicamente iscritti, ma annotati in calce alle quote per il principio della "*completezza delle iscrizioni*".

<u>... di conformità</u> *(tipicità/validità/efficacia)*

1. Non possono essere iscritte cessioni di quote si società a responsabilità limitata in liquidazione quando sia già stato approvato e depositato il bilancio finale di liquidazione [33] .
2. Il contraente deve essere maggiorenne e capace di agire [34] .
3. Il legale rappresentante di soggetto collettivo deve essere dotato dei poteri necessari per sottoscrivere il contratto.
4. Quando il contraente è cittadino straniero (cosiddetto extracomunitario) occorre verificare la condizione di reciprocità. Si prescinde dalla predetta verifica se viene allegato il permesso di soggiorno o gli estremi dello stesso sono indicati in atto o il commercialista, utilizzando il modello "Note" , con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ne attesti gli estremi.
5. La cessione quote deve rispettare eventuali clausole statutarie di prelazione [35] .
6. La cessione quote deve rispettare eventuali clausole statutarie di gradimento [36] .
7. La cessione quote deve rispettare eventuali clausole statutarie di esclusione o limitazione della trasferibilità delle quote medesime [37] .

---

[32] Art. 11 del d.p.r. n. 581/95.

[33] In questo caso, indipendentemente dal *nomen uiris*, l'atto non trasferisce una quota societaria, ma il credito che deriva dalla liquidazione della società commisurato alla quota stessa.

[34] Un minore non emancipato può contrarre previa autorizzazione del Tribunale; la sottoscrizione digitale verrà apposta da chi ne abbia la patria potestà. Un incapace, interdetto, può essere intestatario di quote per effetto di atto di donazione, successione o perché ne era proprietario prima del provvedimento di interdizione; eventuali atti di cessione devono essere corredati dall'autorizzazione del Tribunale e sottoscritti digitalmente dal tutore. Solo una parte minoritaria della dottrina ritiene possibile l'acquisto *ex novo* di quote, quale investimento di capitali, nell'interesse di un incapace. L'incapace, inabilitato, se autorizzato alla continuazione dell'impresa , può contrarre assistito dal curatore; il contratto verrà sottoscritto dall'institore prescelto dall'incapace e dal curatore, alcuno ritiene con il "gradimento dei Tribunale". Il minore emancipato autorizzato alla continuazione dell'impresa può agire in proprio come fosse maggiorenne; in questo caso va allegata, se non già depositata nel Registro delle imprese, l'autorizzazione del Tribunale.

[35] I contratti stipulati senza rispettare le clausole statutarie relative alla prelazione, non sono nulli perché la nullità è riconducibile esclusivamente a vincoli posti dalla legge e non già da regole organizzative della società quali quelle statutarie. La legge non riconnette al mancato rispetto di clausole di prelazione la nullità del contratto. Le clausole statutarie hanno tuttavia efficacia *erga omnes*, anche se la prelazione non ha natura legale e non assurge a norma imperativa. La giurisprudenza, anche della Suprema Corte di Cassazione fa discendere dall'efficacia *erga omnes* delle clausole statutarie, l'inefficacia assoluta del contratto non solo nei confronti della società, ma anche fra le parti. Il Registro delle imprese non può iscrivere un atto privo di efficacia. L'avvertenza vale non solo nel caso di alienazione, ma anche nel caso di pegno e cessione di altri diritti reali.

[36] I contratti stipulati senza rispettare le clausole statutarie relative al gradimento non sono nulli perché la nullità è riconducibile esclusivamente a vincoli posti dalla legge e non già da regole organizzative della società quali quelle statutarie. Le clausole statutarie hanno tuttavia efficacia *erga omnes*, anche se le stesse non hanno natura legale e non assurgono a norme imperative. La giurisprudenza, anche della Suprema Corte di Cassazione fa discendere dall'efficacia *erga omnes* delle clausole statutarie l'inefficacia assoluta del contratto non solo nei confronti della società, ma anche fra le parti. Il Registro delle imprese non può iscrivere un atto privo di efficacia. Può peraltro ricevere il contratto di cessione, nel caso non sia rispettata la clausola di gradimento, poiché efficace fra le parti, solo se le stesse dichiarino in atto che intendono perfezionare il trasferimento a prescindere dall'ottenimento del gradimento prescritto dallo statuto (conforme sentenza della Cassazione civile, I sezione, 13 maggio 2005, n. 19203).

[37] I contratti stipulati senza rispettare le clausole statutarie relative alla esclusione della trasferibilità non sono nulli perché la nullità è riconducibile esclusivamente a vincoli posti dalla legge e non già da regole organizzative della società quali quelle statutarie. Le clausole statutarie hanno tuttavia efficacia *erga omnes*, anche se le stesse non hanno natura legale e non assurgono a norme imperative. La giurisprudenza, anche della Suprema Corte di Cassazione fa discendere dall'efficacia *erga omnes* delle clausole statutarie l'inefficacia assoluta del contratto non solo nei confronti della società, ma anche fra le parti. Il Registro delle imprese non può iscrivere un atto privo di efficacia. Tenuto conto del tenore dell'articolo 2352 del codice civile l'inefficacia dell'atto deve riconoscersi in questo caso anche se l'atto abbia ad oggetto l'usufrutto e il pegno. Il socio in questo caso ha diritto al recesso ai sensi

8. I contratti costitutivi di pegno o usufrutto su quote posso essere iscritti solo se lo statuto non contenga clausole che rendano non trasferibili le quote.
9. La cessione di quote deve rispettare eventuali clausole statutarie che prevedano particolari requisiti per i soci.
10. L'unicità della quota non significa indivisibilità della medesima. Anche nel silenzio del codice riformato si deve ritenere perduri la possibilità di vendita frazionata di una quota, salvo diversa disposizione statutaria. Nel caso esista un vincolo statutario potrà essere iscritto solo l'atto di cessione dell'intera quota [38] .
11. Non possono essere iscritte le cessioni di quote dal *de cuius* agli eredi se lo statuto prevede la non trasmissibilità delle quote, in questo caso l'avente causa eredita un credito equivalente al valore della quota. Non possono essere iscritte le cessioni di quote da erede a terzo contraente se l'erede non è iscritto nel Registro delle imprese [38] e lo statuto prevede la non trasmissibilità delle quote.
12. Non possono essere iscritte le cessioni di quote sottoposte a sequestro giudiziario penale; l'ufficio si rapporta comunque con la Procura della Repubblica.
13. Non possono essere iscritte le cessioni di quote se il dante causa sia fallito in proprio; l'ufficio si rapporta comunque con il Curatore del fallimento.
14. Gli atti di acquisto "*per persona da nominare*" vengono annotati in calce alle quote.
15. L'atto di "*vendita di quote altrui*" verrà iscritto solo contestualmente all'atto con il quale il cedente acquista le quote dal legittimo proprietario.
16. I contratti di acquisto di quote a "*favore di un terzo*" vengono invece iscritti secondo le normali procedure o a favore del contraente interessato, in caso di revoca della promessa o di rifiuto di terzo di profittarne, ovvero a favore del terzo, se lo stesso dichiari di volerne profittare.
17. I contratti di cessione di quote prima che sia costituita la società a responsabilità limitata sono nulli e non iscrivibili nel Registro delle imprese.

dell'articolo 2473 del codice civile.

[38] Se la quota è espressa il percentuale o frazione si può prescindere dall'indicazione della medesima in valore assoluto a condizione che tutte le quote siano espresse in percentuale o in frazione.

... formali *(trasparenza e coerenza/iscrivibilità)*

18. Il cedente deve risultare iscritto nel Registro delle imprese quale proprietario della quota [39] .

19. La quota ceduta deve avere un valore nominale pari o inferiore a quella che risulta intestata al cedente nel Registro delle imprese [38] .

20. Se il commercialista che trasmette l'istanza è parte del contratto, l'istanza non può essere accolta poiché manca il requisito formale della posizione di terzietà dell'intermediario [40] ; il caso va inoltre segnalato all'Ordine professionale per l'eventuale verifica del rispetto delle regole deontologiche.

21. Le quote devono essere già convertite in euro e NON per effetto del deposito di elenco soci; la conversione del capitale e delle quote non deve essere stata rifiutata. In caso contrario l'iscrizione dell'atto verrà subordinato alla presentazione della domanda di conversione e all'iscrizione di quest'ultima.

... presso altre pubbliche amministrazioni o a campione

22. Se il commercialista, che non utilizza ancora la firma di ruolo, non rende la dichiarazione sostitutiva relativa alla propria iscrizione nella sezione "A" dell'Albo o non indica il numero di iscrizione o indica il numero di iscrizione errato, l'istanza viene sospesa e l'informazione viene richiesta direttamente all'Ordine professionale, che è ente pubblico.

23. In assenza della dichiarazione resa dal commercialista relativa all'incarico conferito da tutti i contraenti, l'istanza viene acquisita. Con controllo a campione successivo verrà chiesto al commercialista l'esibizione o la produzione della copia dell'incarico e dei documenti di identità dei contraenti [41] .

24. In assenza della dichiarazione resa dal commercialista relativa agli accertamenti svolti dal commercialista stesso, l'istanza viene acquisita con la normale procedure istruttoria [42] .

---

[39] Art. 8, sesto comma, della legge n. 580/93.

[40] *"Si ritiene che l'intermediario, di cui all'art. 36 della legge n. 133/08, rivesta un ruolo indipendente e imparziale rispetto ai contraenti e ciò al fine di garantire l'esigenza di interesse pubblico rappresentato dalla necessità di assicurare il corretto funzionamento del regime di pubblicità legale degli atti in questione. Ciò si può desumere dal fatto che il legislatore ha ritenuto :* ***1.*** *ineludibile la figura dell'intermediario;* ***2.*** *di attribuire tale ruolo esclusivamente a soggetti dotati di una particolare preparazione professionale. La figura dell'intermediario non è quindi eventuale e fungibile, bensì indispensabile e dotata di una specifica preparazione professionale. Da ciò si ricava che l'intermediario non svolge unicamente il compito di mero incaricato al deposito telematico (chiunque altrimenti avrebbe potuto rivestire questo ruolo), ma è chiamato a svolgere, in esecuzione dell'incarico a lui affidato e al ruolo di commercialista, che riveste, una serie di controlli sull'atto e sui contraenti attinenti alla verifica dell'osservanza della legge e del contratto sociale*. " (conforme prassi del Registro di Verona, approvata dal Giudice del registro)

[41] **1.** se il commercialista è in possesso dell'originale informatico .pdf/A registrato, con apposta la propria firma digitale la prova dell'incarico è "*in re*"; **2.** l'atto andrebbe comunque iscritto, infatti se non iscritto a richiesta di parte dovrebbe essere acquisito con procedura d'ufficio.
L'eventuale iscrizione di istanza presentata da commercialista che all'occorrenza non sia in grado di dimostrare l'incarico obbliga l'ufficio alla sola segnalazione del caso all'Ordine professionale.

[42] L'eventuale generica dichiarazione di aver svolto controlli è ininfluente ai fini dell'istruttoria e inerisce esclusivamente i rapporti del commercialista con il proprio Ordine. Diverso il caso in cui il commercialista renda una dichiarazione sostitutiva con cui attesti puntualmente l'esito di determinati accertamenti da lui compiuti. Ad esempio attesti che tutti i soci hanno rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione previsto dallo statuto.

CASI PARTICOLARI

Controlli previsti con propria circolare dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili

1) Accertamento dell'identità dei contraenti.
2) Verifica della capacità di agire dei contraenti.
3) Verifica del potere di rappresentanza dei soggetti collettivi.
4) Controllo sulla legittimazione a disporre della partecipazione.
5) Esame dei regimi di comunione dei beni. Anche in assenza dell'assenso del coniuge del cedente la cessione di quote è comunque efficace. Nel caso, peraltro, si considerino le quote beni mobili registrati, l'atto è annullabile. Ciò che rileva ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese è che anche in questo caso l'atto, fino a richiesta e sentenza di annullamento, è efficace. Anche nel caso il soggetto in comunione sia il cessionario l'atto è in ogni caso efficace in assenza del consenso del coniuge. Eventualmente a seguito di sentenza verrà iscritta la contitolarità della quota [43] .
6) Accertamento della contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico.
7) Verifica in merito alla presenza di clausole statutarie che regolano la prelazione, il gradimento, l'esclusione della trasferibilità della quota.
8) Verifica relativa alla presenza di clausole inerenti particolari diritti amministrativi o patrimoniali [44] .
9) Verifica in merito alla presenza di clausole inerenti il diritto di recesso o di esclusione [45] .
10) Controllo della misura in cui il capitale sia stato liberato, e nel caso non lo sia completamente che per la sua liberazione non siano previsti apporto di opere o servizi.
11) Accertamento relativo alla presenza di patti parasociali e accordi che disciplinino le modalità di trasferimento delle quote. Le limitazione al trasferimento delle quote possono essere fissati peraltro solo dallo statuto [46] .

La verifica a cura del commercialista del rispetto di altre condizioni di legge che non incidono sull'efficacia dell'atto

12) Accertamenti in merito a vincoli e diritti di terzi sulle quote.
13) Il rispetto delle norme "antiriciclaggio". Nel caso le quote abbiano valore pari o superiore a 15.000,00 euro o siano di valore non determinato o non determinabile il commercialista è tenuto ad "*una adeguata verifica"* delle parti ai fini del rispetto delle norme antiriciclaggio [47] . Gli obblighi di adeguata verifica consistono, fra l'altro, nella identificazione del contraente e nella verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
14) L'acquisto della partecipazione di controllo di una s.r.l. che abbia come oggetto mediato del contratto un patrimonio aziendale. In questo caso il contratto dovrebbe contenere anche clausole di garanzia patrimoniale (verità e correttezza dei bilanci, capacità reddituale, inesistenza di pesi sulla quota o giudizi pendenti sulla titolarità). Verrà altresì verificata l'eventuale necessità di rispettare il patto quinquennale di non concorrenza.
15) La necessità della preventiva acquisizione dell'autorizzazione della Banca d'Italia o dell'I.s.v.a.p.

---

[43] Artt. 177, 180, 184 del codice civile. In particolare l'art. 184, terzo comma, e l'art. 177, primo comma lettera a), del codice civile

[44] Art. 2468 del codice civile.

[45] Arti. 2473 e 2473 bis del codice civile.

[46] Art. 2469 del codice civile.

[47] Artt. 12, 16, 18 e 41 del decreto legislativo n. 231/07